

Atto T0AQA3

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emissioni in Atmosfera: Autoriz. Generale

N. Reg. Decr. 110/2009 Data 17/02/2009


N. Protocollo 18503/2009 1

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTO che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all'articolo 272 comma 2, prevede che per specifiche categorie di impianti individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale;

CONSIDERATO che quest'Amministrazione intende, con il presente provvedimento, regolare la procedura per l'autorizzazione di carattere generale per le attività di rivestimento veicoli stradali o parti di essi, ove tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione, con consumi di



composti organici volatili superiori a 500 kg/anno;

VISTO il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161,

che individua, in Allegato I, Paragrafo 2, le

tipologie di prodotti per carrozzeria utilizzati a

fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei

veicoli stradali, come definiti nella direttiva

70/156/CE, o di parti degli stessi, ove tali

attività siano effettuate al di fuori del luogo di

produzione;

VISTO che tale decreto individua in Allegato II il

valore limite del contenuto di composti organici

volatili (espressi in g/l) nei singoli preparati

per carrozzeria individuati in Allegato I;

DATO ATTO che le aziende che intendono avvalersi

della presente autorizzazione rispettando i criteri

e le prescrizioni individuate nell'allegato tecnico

sono autorizzate, in via generale, ai sensi

dell'articolo 272 comma 2, del D.Lgs n. 152/2006;

VISTE le Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 3/2000;

VISTI il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 ed il

Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Il gestore di un impianto od attività

nuovo o da trasferire (articolo 269 comma 2 D.Lgs

n. 152/2006), di un impianto od attività già



autorizzato ai sensi della precedente normativa
soggetto a modifiche (di cui all'articolo 269 comma
8 D.Lgs n. 152/2006), nonché il gestore di un
impianto od attività già in possesso di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera di
carattere nominale, e che esercita l'attività di
rivestimento veicoli stradali come indicato nelle
premesse, con consumo di composti organici volatili
superiore a 500 kg/anno ed utilizzo complessivo di
prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero
superiore a 20 kg, può aderire all'autorizzazione
generale presentando domanda a
quest'Amministrazione, utilizzando il modello
predisposto in allegato al presente decreto.

ART. 2 - Copia della domanda di autorizzazione va
presentata al Comune sede dell'impianto o
dell'attività, al fine di poter consentire allo
stesso di esperire eventuali verifiche e/o
valutazioni per gli aspetti di competenza in
materia urbanistica e/o edilizia.

ART. 3 - Trascorsi 45 giorni dalla data di
presentazione della domanda, ed in assenza di
esplicito e motivato provvedimento di diniego da
parte di quest'Amministrazione, il gestore
dell'impianto o dell'attività deve ritenersi



autorizzato.


ART. 4 - Da tale data cessa l'efficacia del decreto di autorizzazione di carattere nominale, eventualmente rilasciato all'impianto o all'attività.

ART. 5 - I gestori di impianti o di attività che presentano domanda di adesione all'autorizzazione in via generale devono garantire il rispetto dei limiti e delle prescrizioni definite negli Allegati A e B al presente provvedimento.

Art. 6 - La presente autorizzazione generale non si applica:

a) in presenza di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate in Allegato I, Parte II, alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006.

b) nei casi di utilizzo, nell'impianto o nell'attività, di sostanze o di preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45,




R46, R49, R60, R61.

ART. 7 - I gestori di impianti o di attività che aderiscono alla presente autorizzazione generale sono esonerati dall'obbligo di effettuare misure analitiche alle emissioni nella fase di avvio degli impianti e nelle successive fasi di esercizio dell'attività, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

ART. 8 - La presente autorizzazione generale viene accordata mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

ART. 9 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ambientale.

ART. 10 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di negare, con esplicito e motivato provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in presenza di consumi di composti organici volatili ritenuti rilevanti dall'ufficio competente, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale o nelle situazioni di



incompatibilità ambientale evidenziate dal Comune dove ha sede l'impianto o l'attività o segnalate da altri Enti.

ART. 11 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di richiedere tutta la documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un termine per l'esecuzione delle stesse.

ART. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua entrata in vigore.

ART. 13 - La presente autorizzazione generale viene pubblicata all'Albo e nel sito internet di quest'Amministrazione.

ART. 14 - La presente autorizzazione generale viene trasmessa alla Regione Veneto, ai Comuni della Provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale di Treviso ARPAV, alle Aziende ULSS ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

FG/re



Carlo Radicavoli
Dott. Carlo Radicavoli



Spett.le Provincia di Treviso
Via Cesare Battisti 30
31100 TREVISO

Al Signor Sindaco
del Comune di _____

**OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Parte V, art.272 comma 2

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____
gestore dell'impianto/attività della ditta _____
con sede legale in Comune di _____ Provincia di _____
in Via _____ n. _____ cap _____
n. tel. (Sede legale) _____ n. fax (sede legale) _____
n. tel. (Sede produttiva) _____ n. fax (sede produttiva) _____
cod. fiscale _____ partita IVA _____

esercente l'attività di rivestimento veicoli stradali, come definiti nella Direttiva 70/156/CE, eseguito ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, con consumo di composti organici volatili superiori a 500 kg/anno, ed utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg,

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione generale relativamente alla sopra citata attività per



installazione di un nuovo impianto (art.269 comma 2)

in Comune di _____

Via _____ n. _____

trasferimento di impianto (art.269 comma 2)

già autorizzato con decreto n. del

dal Comune di _____

Via _____ n. _____

al Comune di _____

Via _____ n. _____

modifica sostanziale di impianto (art.269 comma 8)

già autorizzato con decreto n. del

in Comune di _____

Via _____ n. _____

ditta già autorizzata ai sensi del DPR n.203/88

con decreto n. del

SI IMPEGNA

A rispettare le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di quelle indicate negli allegati tecnici (allegati A e B), facente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione generale.



Si allega la seguente documentazione:

- ◆ Planimetria dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 con evidenziati e numerati in ordine progressivo tutti i punti di emissione in atmosfera;
- ◆ tipologia dei prodotti vernicianti utilizzati e quantitativi annui (come da Tabella 1 allegata);
- ◆ specificare l'utilizzo di contenitori plastici inseriti nelle pistole di verniciatura;
- ◆ dettagliare i sistemi di depolverazione a secco in uso per le emissioni derivanti dalle operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura scocche;
- ◆ specificare per ogni unità termica l'uso al quale è dedicato il calore prodotto, la potenzialità termica nominale ed il combustibile utilizzato.

Viene inoltre specificato che:


- ◆ non ci sono emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate in Allegato I, alla parte II della Parte V del Decreto Legislativo n.152/2006;
- ◆ non vengono utilizzati, nell'impianto o nell'attività, sostanze o preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 e successivi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, ed ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Data, _____

Il gestore dell'impianto o dell'attività
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione precedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

ALLEGATO A
LIMITI e PRESCRIZIONI



Operazioni di applicazione prodotti vernicianti, appassimento, essiccazione e pulizia attrezzature

Parametro: composti organici volatili

Per il contenimento delle emissioni di composti organici volatili devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere utilizzati prodotti vernicianti con un contenuto massimo di composti organici volatili, nei prodotti pronti all'uso, non superiore a quello di seguito riportato:

PRODOTTI PREPARATORI E DI PULIZIA	VALORI LIMITE del contenuto di Composti Organici Volatili nei prodotti espressi in g/l
Prodotti preparatori	850
Predetergenti	200
Stucco/mastice	250
PRIMER	
Primer (surface/filler)	540
Fondo (primer universale per metalli)	540
Wash primer	780
TOPCOAT	
Base coating	420
Clear coating	420
Finiture speciali	840

La definizione dei prodotti fa riferimento all'Allegato I, paragrafo 2 del D.Lgs.n.161 del 27 Marzo 2006

Per la verifica del tenore di composti organici volatili il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto.

Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori ed ai predetergenti.

- 2) Assenza, in emissione, di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate in Allegato I, alla parte II della Parte V del Decreto Legislativo n.152/2006.
- 3) Non devono essere utilizzati, nell'impianto o nell'attività, sostanze o preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 e successivi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, ed ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.



- 4) Devono essere utilizzati i contenitori plastici da inserire nelle pistole di verniciatura per ridurre il consumo di solvente nelle operazioni di pulizia delle attrezzature di applicazione.
- 5) Deve essere garantita una corretta gestione dei solventi esausti mediante una delle possibili alternative:
 - a) il trattamento di distillazione del solvente esausto effettuato in proprio con l'eventuale recupero del distillato nel processo produttivo;
 - b) il trattamento di distillazione del solvente esausto effettuato presso aziende terze con eventuale recupero del distillato nel processo produttivo;
 - c) lo smaltimento diretto.


Operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura

Parametro: polveri

Per il contenimento delle emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura scocche devono essere installati idonei sistemi di abbattimento (si citano ad esempio filtri a maniche, a tasche, a cartucce, ed i sistemi di depolverazione a secco installati nelle cabine-forno di verniciatura e nelle zone di carteggiatura).

Unità termiche di produzione calore

Nelle unità termiche disciplinate dal Titolo I e II del D.Lgs.n.152/2006 devono essere utilizzati esclusivamente combustibili di cui all'Allegato X del D.Lgs. citato.



Conformità alle prescrizioni

- **composti organici volatili**

Entro il 31 Maggio di ogni anno devono essere inoltrate a questa Amministrazione le informazioni di cui alle Tabelle 1 e 2 di seguito allegate.

I dati riportati devono essere riferiti ai consumi di prodotti vernicianti, ausiliari, solventi e diluenti dell'anno precedente a quello dell'inoltro.

- **polveri derivanti da operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura, saldatura**

La ditta deve registrare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria ai sistemi di filtrazione utilizzati nelle cabine forno, nelle zone dedicate alle operazioni di verniciatura e/o carteggiatura, e per le emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, in un quaderno di manutenzione come da facsimile in Allegato B.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura delle emissioni

L'installazione delle prese standardizzate per misure e campionamenti delle emissioni in atmosfera, e delle necessarie strutture di accesso in sicurezza, dovrà essere garantita solo nel caso di motivata richiesta da parte di questa Amministrazione, che provvederà, contestualmente, all'assegnazione di un termine per l'esecuzione delle misure analitiche e per la realizzazione delle opere necessarie a garantire l'accessibilità in sicurezza delle prese per misure e campionamenti.

La dimensione ed il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria Energia - Pubblicazioni.

DITTA




Tabella n. 1

Quantità e tipologia delle materie prime ed ausiliarie contenenti composti organici volatili

Periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno civile

La tabella va compilata e trasmessa alla Provincia di Treviso entro il 31 maggio dell'anno successivo

Tipologia Prodotto	Fornitore Prodotto	Codice Prodotto	Contenuto di Composti Organici Volatili espressi in g/l	Quantità annua di prodotto (kg)	Contenuto di Composti Organici Volatili espressi in % p/p	Composti Organici Volatili consumati (kg/a)
PRODOTTI PREPARATORI						
PREDETERGENTI						
STUCCO/MASTICE						
SURFACER/FILLER PRIMER UNIVERSALI PER METALLI						
WASH PRIMER						
BASE COATING						
CLEAR COATING						
FINITURE SPECIALI						
SOLVENTI PER LA PULIZIA						
Altro (specificare)						
Totali						

Per la verifica del tenore di composti organici volatili il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto.

Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori ed ai predetergenti.

Tabella n. 2

Quantità di solvente distillato, recuperato dopo distillazione o direttamente smaltito

Periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno civile

La tabella va compilata e trasmessa alla Provincia di Treviso entro il 31 maggio dell'anno successivo

Capacità del distillatore (l):

Temperatura di esercizio del distillatore (°C):

Solvente inviato a distillazione (kg/anno)	Solvente distillato (kg/anno)	Solvente recuperato dopo distillazione (kg/anno)	Solvente direttamente smaltito (kg/anno)



Atto TOAQAK

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emissioni in Atmosfera: Autoriz. Generale

N. Reg. Decr. 132/2009 Data 3/03/2009

N. Protocollo 24388/2009 2

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs n.152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, dove l'articolo 272 comma 2 prevede che per per gli impianti e per le attività di cui alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006, l'autorità competente deve adottare apposite autorizzazioni di carattere generale;

VISTO il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161, dove in Allegato I, paragrafo 2, vengono indicati i prodotti per carrozzeria usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CE,



o di parti degli stessi, ove tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione;

VISTO che tale decreto legislativo individua in Allegato II il tenore massimo di composti organici volatili (espressi in g/l) presenti nei singoli preparati per carrozzeria individuati in Allegato I;

CONSIDERATO che quest'Amministrazione ha regolato la procedura per l'autorizzazione relativa agli impianti ed alle attività di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CE, o di parti degli stessi, nei casi in cui tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione, con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg, con il decreto n. 202/2007 del 13 marzo 2007;

DATO ATTO che le aziende che intendono avvalersi della presente autorizzazione rispettando i criteri e le prescrizioni individuate nell'allegato tecnico, sono autorizzate, in via generale, ai sensi dell'articolo 272 comma 2, del D.Lgs n.152/2006;



VISTA la Legge Regionale, n. 33/1985 e successive integrazioni e modificazioni, e la Legge Regionale n. 3/2000;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, ed il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Il gestore di un impianto od attività nuovo o da trasferirsi (articolo 269 comma 2 D.Lgs n. 152/2006), di un impianto od attività già autorizzato ai sensi della precedente normativa soggetto a modifiche (di cui all'articolo 269 comma 8 D.Lgs n. 152/2006), nonché il gestore di un impianto od attività già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere nominale o di quelli che si sono avvalsi dell'autorizzazione di carattere generale n. 202/2007, il quale esercita l'attività di rivestimento veicoli stradali come indicato nelle premesse, con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg, può aderire all'autorizzazione generale presentando domanda a questa Amministrazione, utilizzando il modello predisposto in allegato al presente decreto.



ART. 2 - Copia della domanda va presentata al Comune sede dell'impianto o dell'attività, al fine di poter consentire allo stesso di esperire eventuali verifiche e/o valutazioni per gli aspetti di competenza in materia urbanistica e/o edilizia.

ART. 3 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, ed in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dell'impianto o dell'attività deve ritenersi autorizzato.

ART. 4 - Da tale data cessa l'efficacia del decreto di autorizzazione nominale, eventualmente rilasciato all'impianto o all'attività.

ART. 5 - Dato atto che il presente decreto ha carattere di rinnovo dell'autorizzazione generale n. 202/2007, l'esercizio degli impianti o delle attività che si sono avvalse di tale autorizzazione possono continuare se il gestore, entro 60 giorni dalla data di adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione, ed in assenza di esplicito provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione.

ART. 6 - In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o



l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006.


ART. 7 - I gestori di impianti o di attività che presentano domanda di adesione all'autorizzazione in via generale devono garantire il rispetto dei limiti e delle prescrizioni definite negli Allegati A e B al presente provvedimento.

ART. 8 - I gestori di impianti o di attività che aderiscono alla presente autorizzazione generale sono esonerati dall'obbligo di effettuare misure analitiche alle emissioni nella fase di avvio degli impianti e nella successiva fase di esercizio dell'attività.

ART. 9 - La presente autorizzazione generale non si applica:

a) in presenza di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate in Allegato I alla parte II della Parte V del D.Lgs n. 152/2006;

b) nei casi di utilizzo, nell'impianto o nell'attività, di sostanze o di preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio



1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

ART. 10 - I gestori di impianti o di attività che aderiscono alla presente autorizzazione generale sono esonerati dall'obbligo di effettuare misure analitiche alle emissioni nella fase di avvio degli impianti e nelle successive fasi di esercizio dell'attività, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 14.

ART. 11 - La presente autorizzazione generale viene accordata mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

ART. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ambientale.

ART. 13 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di negare, con esplicito e motivato provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in presenza di particolari situazioni di



rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale o nelle situazioni di incompatibilità ambientale evidenziate dal Comune dove ha sede l'impianto o l'attività o segnalate da altri Enti.

ART. 14 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di richiedere tutta la documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un termine per l'esecuzione delle stesse.

ART. 15 - Gli impianti o le attività che esercitano l'attività di rivestimento veicoli stradali come indicato nelle premesse, con consumi di composti organici volatili superiori a 500 kg/anno ed utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo superiore a 20 kg, non possono avvalersi della presente autorizzazione generale. Per tali impianti ed attività valgono i limiti e le prescrizioni contenute nel Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 110/2009.

ART. 16 - L'autorizzazione di carattere generale n. 202/2007 del 13 marzo 2007 viene sostituita dalla presente autorizzazione.



ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua entrata in vigore.

ART. 18 - La presente autorizzazione generale viene pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa Amministrazione.

ART. 19 - La presente autorizzazione generale viene trasmessa alla Regione del Veneto, ai Comuni della Provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale di Treviso ARPAV, alle Aziende ULSS ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

FG/re



Dott. Carlo Rapicavoli



Spett.le Provincia di Treviso
Via Cesare Battisti 30
31100 TREVISO

Al Signor Sindaco
del Comune di _____

**OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Parte V, art.272 comma 2

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____
gestore dell'impianto/attività della ditta _____
con sede legale in Comune di _____ Provincia di _____
in Via _____ n. _____ cap _____
n. tel. (Sede legale) _____ n. fax (sede legale) _____
n. tel. (Sede produttiva) _____ n. fax (sede produttiva) _____
cod. fiscale _____ partita IVA _____

esercente l'attività di rivestimento veicoli stradali, come definiti nella Direttiva 70/156/CE, eseguito ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, con consumo complessivo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso inferiore od uguale ai 20 kg, e con consumi di composti organici volatili non superiori a 500 kg/anno

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione generale relativamente alla sopra citata attività per



installazione di un nuovo impianto (art.269 comma 2)

in Comune di _____

Via _____ n. _____

trasferimento di impianto (art.269 comma 2)

già autorizzato con decreto n. del

dal Comune di _____

Via _____ n. _____

al Comune di _____

Via _____ n. _____

modifica sostanziale di impianto (art.269 comma 8)

già autorizzato con decreto n. del

in Comune di _____

Via _____ n. _____

ditta già autorizzata con decreto n. del

ditta già autorizzata ai sensi del decreto di carattere generale n.202/2007 del 13
Marzo 2007

SI IMPEGNA

A rispettare le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di quelle indicate nell'allegato tecnico (allegati A e B), facente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione generale.



Si allega la seguente documentazione:

- ◆ Planimetria dello stabilimento in scala 1:100 od 1:200, con evidenziati e numerati in ordine progressivo tutti i punti di emissione in atmosfera;
- ◆ tipologia dei prodotti vernicianti utilizzati e quantitativi annui (come da Tabella 1 allegata);
- ◆ specificare l'utilizzo di contenitori plastici inseriti nelle pistole di verniciatura;
- ◆ dettagliare i sistemi di depolverazione a secco in uso per le emissioni derivanti dalle operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura scocche;
- ◆ specificare per ogni unità termica l'uso al quale è dedicato il calore prodotto, la potenzialità termica nominale ed il combustibile utilizzato.

Viene inoltre specificato che:

- ◆ non ci sono emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate in Allegato I, alla parte II della Parte V del Decreto Legislativo n.152/2006;
- ◆ non vengono utilizzati, nell'impianto o nell'attività, sostanze o preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 e successivi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, ed ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Data, _____

Il gestore dell'impianto o dell'attività
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

ALLEGATO A
LIMITI e PRESCRIZIONI



Operazioni di applicazione prodotti vernicianti, appassimento, essiccazione e pulizia attrezzature

Parametro: composti organici volatili

Per il contenimento delle emissioni di composti organici volatili devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere utilizzati prodotti vernicianti con un contenuto massimo di composti organici volatili, nei prodotti pronti all'uso, non superiore a quello di seguito riportato:

PRODOTTI PREPARATORI E DI PULIZIA	VALORI LIMITE del contenuto di Composti Organici Volatili nei prodotti espressi in g/l
Prodotti preparatori	850
Predetergenti	200
Stucco/mastice	250
PRIMER	
Primer (surface/filler)	540
Fondo (primer universale per metalli)	540
Wash primer	780
TOPCOAT	
Base coating	420
Clear coating	420
Finiture speciali	840

La definizione dei prodotti fa riferimento all'Allegato I, paragrafo 2 del D.Lgs.n.161 del 27 Marzo 2006

Per la verifica del tenore di composti organici volatili il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto.

Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori ed ai predetergenti.

- 2) Assenza, in emissione, di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate in Allegato I, alla parte II della Parte V del Decreto Legislativo n.152/2006;
- 3) non devono essere utilizzati, nell'impianto o nell'attività, sostanze o preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 e successivi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, ed ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;



- 4) Devono essere utilizzati i contenitori plastici da inserire nelle pistole di verniciatura per ridurre il consumo di solvente nelle operazioni di pulizia delle attrezzature di applicazione.
- 5) Deve essere garantita una corretta gestione dei solventi esausti mediante una delle possibili alternative:
 - a) il trattamento di distillazione del solvente esausto effettuato in proprio con l'eventuale recupero del distillato nel processo produttivo;
 - b) il trattamento di distillazione del solvente esausto effettuato presso aziende terze con eventuale recupero del distillato nel processo produttivo;
 - c) lo smaltimento diretto.

Operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura

Parametro: polveri

Per il contenimento delle emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura scocche devono essere installati idonei sistemi di abbattimento (si citano ad esempio filtri a maniche, a tasche, a cartucce, ed i sistemi di depolverazione a secco installati nelle cabine-forno di verniciatura e nelle zone di carteggiatura).

Unità termiche di produzione calore

Nelle unità termiche disciplinate dal Titolo I e II del D.Lgs.n.152/2006 devono essere utilizzati esclusivamente combustibili di cui all'Allegato X del D.Lgs. citato.



Conformità alle prescrizioni

- *composti organici volatili*

Entro il 31 Maggio di ogni anno devono essere inoltrate a questa Amministrazione le informazioni di cui alle Tabelle 1 e 2 di seguito allegate.

I dati riportati devono essere riferiti ai consumi di prodotti vernicianti, ausiliari, solventi e diluenti dell'anno precedente a quello dell'inoltro.

- **polveri derivanti da operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura, saldatura**

La ditta deve registrare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria ai sistemi di filtrazione utilizzati nelle cabine forno, nelle zone dedicate alle operazioni di verniciatura e/o carteggiatura, e per le emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, in un quaderno di manutenzione come da facsimile in Allegato B.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura delle emissioni

L'installazione delle prese standardizzate per misure e campionamenti delle emissioni in atmosfera, e delle necessarie strutture di accesso in sicurezza, dovrà essere garantita solo nel caso di motivata richiesta da parte di questa Amministrazione, che provvederà, contestualmente, all'assegnazione di un termine per l'esecuzione delle misure analitiche e per la realizzazione delle opere necessarie a garantire l'accessibilità in sicurezza delle prese per misure e campionamenti.

La dimensione ed il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria Energia - Pubblicazioni.



DITTA

Tabella n. 1

Quantità e tipologia delle materie prime ed ausiliarie contenenti composti organici volatili

Periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno civile

La tabella va compilata e trasmessa alla Provincia di Treviso entro il 31 maggio dell'anno successivo

Tipologia Prodotto	Fornitore Prodotto	Codice Prodotto	g/l composti organici volatili	Quantità annua di prodotto (kg)	% (p/p) Composti organici volatili	Composti organici volatili consumati (kg/a)
PRODOTTI PREPARATORI						
PREDETERGENTI						
STUCCO/MASTICE						
SURFACER/FILLER PRIMER UNIVERSALI PER METALLI						
WASH PRIMER						
BASE COATING						
CLEAR COATING						
FINITURE SPECIALI						
SOLVENTI PER LA PULIZIA						
Altro (specificare)						
Totali						

Per la verifica del tenore di composti organici volatili il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto.

Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori ed ai predetergenti.

Tabella n. 2

Quantità di solvente distillato, recuperato dopo distillazione o direttamente smaltito

Periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno civile

La tabella va compilata e trasmessa alla Provincia di Treviso entro il 31 maggio dell'anno successivo

Capacità del distillatore (l):

Temperatura di esercizio del distillatore (°C):

Solvente inviato a distillazione (kg/anno)	Solvente distillato (kg/anno)	Solvente recuperato dopo distillazione (kg/anno)	Solvente direttamente smaltito (kg/anno)

